



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi Media

DETERMINA N. 7/15/DIS

VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177 IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE REALIZZATA MEDIANTE LA CESSIONE DELL'INTERO CAPITALE SOCIALE DELLA NUOVA SOCIETÀ TELEVISIVA ITALIANA S.R.L. (GIÀ MTV ITALIA S.R.L.) DALLA SOCIETÀ VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ITALIA S.R.L. ALLA SOCIETÀ SKY ITALIAN HOLDING S.P.A.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la legge 27 febbraio 2014 n. 15, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*;

VISTA la delibera n. 358/15/CONS dell’8 giugno 2014, allegato A, recante *“Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2013”*;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS dell’8 giugno 2015, recante *“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi Media

VISTA la comunicazione pervenuta 7 agosto 2015 (prot. n. 62311) e la documentazione allegata, con la quale è stato comunicato il trasferimento di proprietà della Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l. (già MTV Italia s.r.l.) in favore della società Sky Italian Holding S.p.A.;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del Testo Unico è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società Sky Italian Holding S.p.A., soggetto cessionario/subentrante, risulta essere:

- società di diritto italiano, costituita con atto del 16 luglio 2014, iscritta al Registro delle imprese di Milano a partire dal 22 luglio 2014 (n. iscrizione e codice fiscale 08726680963) ed avente come oggetto sociale unicamente la gestione di partecipazioni e il finanziamento di società partecipate;
- soggetto giuridico avente il seguente assetto amministrativo: Presidente del Consiglio di Amministrazione: Luca Sanfilippo, c. f. n. *omissis*;
Consiglieri: Labianca Domenico Carlo Fausto, c.f. n. *omissis*,
Bath Warren Brian c.f. n. *omissis* e Jhingan Anil Kumar c.f. n. *omissis*;
- non iscritta al registro degli operatori in quanto non operante direttamente in nessuno dei settori del SIC;
- controllata al 100% dalla società di diritto inglese Sky International Operations Limited, società a sua volta controllata al 100% dalla Sky UK Limited, società a sua volta controllata da Sky PLC società ad azionariato diffuso quotata nei mercati regolamentati;
- controllante con il 100% del capitale sociale la seguente società:

Sky Italia s.r.l. c.f. n. 04619241005 (società operante nel SIC nel settore come fornitore di servizi di media, editore nonché concessionaria di pubblicità); società che a sua volta controlla il 100% della Sky Italia Network Service s.r.l., c.f. n. 11655910153 (società non svolgente nessuna delle attività previste nel SIC), società che a sua volta controlla il 100% della Telepiù s.r.l., c.f. n. 08549180159 (società non svolgente nessuna delle attività previste nel SIC);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni *Direzione Infrastrutture e Servizi Media*

- la società Sky Italia s.r.l. detiene i seguenti titoli abilitativi:

- un'autorizzazione generale per l'attività di fornitore di servizi interattivi associati e l'attività di fornitore di servizi ad accesso condizionato, compresa la pay per view, ai sensi dell'art. 31 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi;
- 23 autorizzazioni per la diffusione di programmi televisivi, su satellite, IPTV, rete Internet e reti mobili (Delibere Agcom nn.: 506/12/CONS per il marchio "Sky TG 24", 518/12/CONS per il marchio "Sky Meteo 24", 512/12/CONS per il marchio "Sky Uno", 501/12/CONS per il marchio "Sky Cinema 1", 504/12/CONS per il marchio "Sky Cinema Hits", 499/12/CONS per il marchio "Sky Cinema Family", 502/12/CONS per il marchio "Sky Cinema Passion", 507/12/CONS per il marchio "Sky Cinema Comedy", 503/12/CONS per il marchio "Sky Cinema Max", 508/12/CONS per il marchio "Sky Cinema Cult", 505/12/CONS per il marchio "Sky Cinema Classics", 521/12/CONS per il marchio "Sky Atlantic", 513/12/CONS per il marchio "Calcio Sky", 515/12/CONS per il marchio "Sky Supercalcio", 511/12/CONS per il marchio "Sky Sport 1", 517/12/CONS per il marchio "Sky Sport 2", 514/12/CONS per il marchio "Sky Sport 3", 509/12/CONS per il marchio "Sky Sport 24", 524/12/CONS per il marchio "Sky Sport FI", 522/12/CONS per il marchio "Sky Sport Moto GP", 520/12/CONS per il marchio "Sky 3D", 523/12/CONS per il marchio "Sky Arte", 519/12/CONS per il marchio "Vetrina Primafila", 500/12/CONS per il marchio "Sky Sport Plus");
- due autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze digitali terrestri per i marchi "Cielo" (Determina MISE n. DGSCER/DIV. III/90064) e "Sky Tg24" (Determina MISE n. DGSCER/DIV. III/2001/LR);
- due servizi di media audiovisivi a richiesta, forniti attraverso i servizi "Sky On Demand" e "Sky On Line";
- due autorizzazioni, attualmente non in uso, per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze digitali terrestri per i marchi "Cielo 2" e "Cielo Sport" (Determine MISE nn. DGSCER/DIV.III/60576 e DGSCER/DIV.III/60578 del 17 settembre 2010);
- due autorizzazioni, attualmente non in uso, per la diffusione di programmi televisivi su piattaforma digitale satellitare (Delibere nn. 516/12/CONS e 510/12/CONS del 24 ottobre 2012, rispettivamente, per i marchi "Sky Sport Extra" e "Sky Inside");



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi Media

- due autorizzazioni, attualmente non in uso, per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica per i marchi “Sky Sport” e “Sky Calcio”;
 - 11 dichiarazioni al Ministero per lo sviluppo economico (rese nelle date del 26 maggio 2006, 30 agosto 2006, 1 dicembre 2006, 12 dicembre 2006, 27 novembre 2009 e 18 dicembre 2009), ai sensi della Delibera n. 435/01/CONS, aventi ad oggetto la trasmissione di servizi di media audiovisivi su reti DVB-H;
- la società Sky Italia Network Service s.r.l., è titolare di un’ autorizzazione generale ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo n. 259/2003 per la fornitura di servizi di rete via satellite (a seguito della dichiarazione al MISE del 6 dicembre 2005), nonché della relativa assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze ai sensi dell’art. 27 del citato decreto (determina MISE DGPGSR-III/0431R/0050/2006) avente ad oggetto l’ utilizzo delle frequenze satellitari in uso a Telespazio in modalità alternativa;
3. la Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l., società oggetto di trasferimento, risulta essere:
- una società italiana a responsabilità limitata, avente sede legale in via Monte Penice n. 7 cap. n. 20138, Milano;
 - composta dal seguente assetto amministrativo: Presidente e Amministratore Delegato: Zappia Andrea c.f. n. *omissis*; Consiglieri: Labianca Domenico Carlo Fausto c.f. n. *omissis* e Andrea Scrosati c.f. n. *omissis* ;
 - controllata al 100% dalla società Viacom International Media Networks Italia s.r.l., il cui capitale sociale è detenuto al 100% dalla società Viacom Holding Italia s.r.l., il cui capitale sociale è a sua volta detenuto al 100% da Viacom Global (Netherlands) B. V. il cui capitale sociale è a sua volta detenuto al 100% da Viacom Overseas Holding C. V., il cui capitale sociale è a sua volta detenuto al 99% da Netherlands Overseas LLC il cui capitale sociale è a sua volta detenuto al 100% da Viacom International Inc. il cui capitale sociale è a sua volta detenuto al 100% da Viacom Inc., società ad azionariato diffuso quotata nei mercati regolamentati;
 - controllante di nessuna società;
 - operante nei seguenti settori del SIC: radio e servizi di media audiovisivi;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi Media

- iscritta al registro degli operatori della comunicazione con il numero 2598 dal 29 settembre 1993 in qualità di fornitrice di servizi di media audiovisivi;

- titolare di un'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze digitali terrestri per il marchio "MTV" (Determina MISE n. DGSCER/DIV. III/27161);

4. l'operazione in esame è stata posta in essere attraverso la stipula, in data 31 luglio 2015, di un contratto compravendita di quote mediante il quale Viacom International Networks Italia s.r.l. ha venduto e trasferito a Sky Italian Holding S.p.A. la piena e libera proprietà di una quota rappresentativa del 100% del capitale sociale della Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l.;

5. con riferimento al rispetto dei limiti relativi al numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, commi 7 e 8 del Testo unico, si rileva che l'operazione in esame, determinando l'acquisizione da parte della società Sky Italian Holding S.p.A. di un solo ulteriore programma televisivo rispetto a quelli attualmente eserciti, non comporta il superamento della soglia del 20% dei programmi;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico, da dati trasmessi si rileva che, per quanto concerne l'anno 2013, da un lato che Sky Italian Holding S.p.A. nonché le società da questa controllate e a questa collegate, hanno conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC pari ad euro *omissis* e dall'altro che la Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l. ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC pari ad euro *omissis*; l'operazione in esame non risulta dunque idonea a consentire alla Sky Italian Holding S.p.A., o alle società da questa controllate e a questa collegate, il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC (quantificato per l'anno 2013 dalla delibera n. 358/15/CONS del 13 marzo 2015 in euro *omissis*);

7. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del Testo Unico, le società partecipanti all'operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% dei ricavi complessivi in quel settore;

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo Unico, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi Media

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 11 settembre 2015

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano